

Alunni con disabilità, disturbi specifici di apprendimento, stranieri o con patologie certificate: sintesi ragionata della normativa esistente sulla valutazione per ciascuna delle suddette fattispecie.

A cura del Prof. Ottavio Fattorini

1. Alunni con disabilità

Principi chiave per la valutazione degli alunni con disabilità

Tre principi chiave:

La valutazione è un diritto

La valutazione degli alunni con disabilità è riferita al loro PEI

La valutazione è compito di tutti gli insegnanti

La valutazione è un diritto

Il diritto all'educazione e all'istruzione è sancito anche per gli alunni con disabilità dalla L. 104/92:

E' garantito il diritto all'educazione e all'istruzione della persona handicappata nelle sezioni di scuola materna, nelle classi comuni delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado e nelle istituzioni universitarie (art. 12/2).

La valutazione degli apprendimenti è una componente indispensabile di qualsiasi attività di insegnamento intenzionale e questo vale certamente anche in caso di disabilità.

Per questo è importante sottolineare che ogni alunno, anche con disabilità grave, e la sua famiglia hanno diritto a veder seriamente valutati i risultati dell'azione educativa e didattica svolta a scuola.

La valutazione degli alunni con disabilità è riferita al loro PEI

La valutazione degli apprendimenti per i soggetti con disabilità va riferita sempre alle **potenzialità della persona** e alla **situazione di partenza** definiti nella individualizzazione dei percorsi formativi e di apprendimento.

Si useranno pertanto per loro delle scale valutative riferite non a profili standard ma a quanto predisposto nel **Piano Educativo Individualizzato**.

Ovviamente può succedere che il PEI preveda gli stessi obiettivi della classe, eventualmente raggiunti o valutati in modo diverso. Questo dovrebbe essere la norma per gli alunni che presentano solo minorazioni di tipo motorio o sensoriale, ma è possibile anche in altri casi.

L'obbligo di riferimento della valutazione al PEI è valido per tutti gli ordini di scuola. Unica eccezione si ha, quando nella scuola secondaria di secondo grado la famiglia rifiuta la programmazione differenziata.

La valutazione è compito di tutti gli insegnanti

Tutti gli insegnanti titolari della classe dell'alunno con disabilità sono **corresponsabili** dell'attuazione del PEI ed hanno quindi il compito di valutare i risultati dell'azione didattica-educativa.

La valutazione non può mai essere delegata al solo insegnante di sostegno.

(consultare il sito del ministero).

Valutazione nel Secondo Ciclo

Può essere:

Curriculare, o comunque **globalmente riconducibile** alla programmazione del corso di studi.

Segue quindi un normale percorso di studi.

Differenziata: consente la frequenza alla classe successiva. Al termine del percorso viene rilasciato un attestato delle competenze.

Nel Secondo Ciclo di istruzione agli studenti con disabilità **viene garantita la frequenza**, ma **non il conseguimento del titolo di studio**.

Per loro sono possibili pertanto due percorsi distinti:

- uno **curricolare**, o per obiettivi minimi, che porta al conseguimento di un regolare titolo di studio;
- uno **differenziato** che consente solo la frequenza nella scuola e porta, alla fine, al rilascio di un attestato, non del diploma.

Programmazione Curricolare

Anche in caso di programmazione curricolare va definito un Piano Educativo Individualizzato.

Può prevedere dei piccoli adattamenti rispetto alla programmazione della classe ma il Consiglio di Classe dovrà deliberare che esso, globalmente, è riconducibile ai programmi di quell'ordinamento di studi (per questo si parla anche, in questo caso, di programmazione per obiettivi minimi).

All'inizio dell'anno scolastico, subito dopo la definizione del PEI, il Consiglio di Classe (solo docenti) definisce se esso è valido per il conseguimento del titolo di studio.

Alla fine dell'anno scolastico, in sede di scrutinio, si valuta se gli obiettivi sono stati o no raggiunti.

Non è lecito decidere solo alla fine dell'anno se la promozione o l'eventuale diploma che si sta rilasciando abbiano o no valore legale.

Il PEI può essere curricolare in alcune materie e differenziato in altre?

Succede spesso che ci siano nelle varie discipline delle differenze più o meno marcate rispetto al programma della classe, ma il Consiglio di Classe deve esprimere, collegialmente, una valutazione unica e globale su tutta la programmazione, analogamente a quello che si fa in sede di scrutinio finale per decidere l'ammissione alla classe successiva.

Un elemento importantissimo del Piano Educativo Individualizzato degli studenti che seguono una programmazione curricolare o per obiettivi minimi è la **definizione dei criteri o dei metodi di valutazione**.

Anche se gli obiettivi didattici sono sostanzialmente uguali a quelli dei compagni, la situazione di disabilità può a volte richiedere che vengano attivate delle procedure molto diverse nel momento in cui si va ad accertare il loro raggiungimento.

Occorre in particolare definire bene il concetto di equipollenza: usare metodi diversi per verificare il raggiungimento degli stessi obiettivi.

Esempi di applicazione del concetto di equipollenza:

- Prove diverse rispetto alla modalità di espressione-comunicazione. Ad esempio: una prova scritta o grafica diventa orale, una orale diventa scritta ecc.
- Prove diverse rispetto alla modalità di somministrazione: domande aperte diventano chiuse, a scelta multipla ecc.
- Prove diverse rispetto ai tempi: oltre all'assegnazione di un tempo maggiore a disposizione si può variare anche la frequenza delle verifiche o interrogazioni e definire la loro programmazione.
- Prove diverse rispetto alla quantità: numero di esercizi, di domande ecc. Se non è possibile aumentare i tempi o se la resistenza fisica del soggetto non consente la somministrazione di un'intera prova, si possono selezionare e proporre solo le parti più significative.
- Prove diverse rispetto ai contenuti, che rimangono però idonei a valutare globalmente il raggiungimento degli obiettivi.

Programmazione Differenziata

Quando gli obiettivi del Piano Educativo Individualizzato sono nettamente difformi rispetto a quelli dell'ordinamento di studi della classe, la programmazione viene dichiarata **differenziata** e l'alunno pertanto non può conseguire il titolo di studio.

La famiglia va informata di questa scelta e ha facoltà di opporsi; in questo caso l'alunno seguirà ugualmente il suo PEI, con il sostegno e ogni altra tutela prevista, ma la valutazione sarà effettuata in base ai criteri definiti per tutta la classe.

Alla fine dell'anno, l'alunno che segue una programmazione differenziata viene ammesso alla classe successiva, ma di fatto non ha conseguito la promozione.

Sulla pagella andrà annotato che la valutazione è stata effettuata in base al proprio Piano Educativo Individualizzato.

Nessuna nota particolare va mai inserita nei tabelloni esposti al pubblico.

Negli anni successivi, l'alunno prosegue automaticamente con la programmazione differenziata.

Il Consiglio di Classe, se ne ravvede l'opportunità, può deliberare il rientro dalla programmazione differenziata modificando il PEI dell'alunno con disabilità in modo che torni ad essere riconducibile ai programmi.

Con questa decisione del Consiglio di Classe (non sono richiesti esami integrativi) il percorso dell'alunno riacquista valore legale.

Esame di Stato

Esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione e alunni con disabilità

- La valutazione si effettua sempre sul PEI.
- Se il PEI è curricolare o su obiettivi minimi, il superamento dell'esame comporta il rilascio di un regolare diploma (con nessuna menzione del sostegno ricevuto)
- Se il PEI è differenziato viene comunque attribuito un punteggio in centesimi ma viene rilasciato un attestato delle competenze

Per i candidati con PEI curricolare sono previsti, se necessario:

- tempi maggiori per le prove scritte;
- strumenti tecnici di supporto (ad esempio il computer che ha usato durante l'anno);
- assistente (può essere l'insegnante di sostegno o altra figura professionale, secondo le indicazioni del Consiglio di Classe);

- prove equipollenti.

Le prove equipollenti:

- possono consistere nell'utilizzo di mezzi tecnici o modi diversi, ovvero nello sviluppo di contenuti culturali e professionali differenti;
- devono consentire di verificare che il candidato abbia raggiunto una preparazione culturale e professionale idonea per il rilascio del diploma attestante il superamento dell'esame;
- possono riguardare anche la prima e la seconda prova, ossia quelle inviate dal Ministero;
- vengono predisposte dalla Commissione, eventualmente con l'aiuto di esperti.

I candidati con PEI differenziato sostengono prove predisposte appositamente per loro dalla commissione.

E' possibile anche per loro usufruire di tempi più lunghi, ma, in genere, non se ne ravvisa la necessità considerando che le prove sono tarate sulle loro effettive capacità.

Possono servirsi degli strumenti tecnici che hanno usato durante l'anno.

Possono essere assistiti da un operatore: in genere è l'insegnante di sostegno che non fa parte della commissione d'esame, ma che può dare il suo contributo ad esempio per la preparazione delle prove.

Non si può parlare in questo caso di prove equipollenti.

L'attestato delle competenze.

La Circolare n. 11186 del 20 luglio 2001 ha fornito indicazioni più puntuali sui contenuti dell'attestato delle competenze con l'obiettivo di:

- descrivere le competenze e le capacità acquisite dall'alunno disabile, indicando anche in quale contesto tali competenze e tali capacità possono realizzarsi;
- permettere al Servizio informativo per il lavoro (SIL), all'ufficio di collocamento o ai nuovi uffici per l'impiego di leggere le competenze e le capacità conseguite dall'alunno disabile e di avere quindi la possibilità di offrire un lavoro il più rispondente possibile alle reali capacità dell'alunno;
- fornire al datore di lavoro informazioni chiare e univoche sulle capacità possedute dall'alunno disabile e su come tali capacità possono esplicarsi;
- essere compilata anche per gli alunni disabili definiti "gravi" perché possono fornire informazioni anche per la scelta e l'inserimento in una situazione protetta.

Questo attestato, pur non avendo il valore del diploma, non può essere considerato come una mera dichiarazione di frequenza.

Assistenza durante gli Esami di Stato

Per quanto riguarda gli Esami di Stato può essere utile ai docenti membri interni la Nota del 19 giugno 2007, Prot. n. 6344, del Dipartimento per l'Istruzione Direzione Generale per gli Ordinamenti Scolastici avente ad oggetto: "Candidati diversamente abili che sostengono l'esame di Stato: chiarimenti" che recita:

"A seguito di quesiti pervenuti, si chiarisce che, in relazione ai candidati diversamente abili che sostengono l'esame di Stato, la commissione di esame deve avvalersi, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, dell'ordinanza ministeriale n. 26/2007, di personale esperto - quale il docente di sostegno - sia per la predisposizione delle prove di esame equipollenti che durante lo svolgimento delle prove medesime.

A tale personale compete, secondo quanto previsto dal decreto interministeriale sulla determinazione dei compensi ai componenti delle commissioni, in corso di emanazione, il compenso stabilito per la partecipazione all'esame."

Il testo normativo di riferimento sull'argomento rimane : l'Art 15 dell' O.M. 90 del 21 05 2001 Norme per lo svolgimento degli scrutini e degli esami nelle scuole statali e non statali di istruzione elementare media e secondaria superiore, oltre all' Art 17 dell' O.M. annuale avente ad oggetto "Istruzioni e modalità organizzative ed operative per lo svolgimento degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore .

2. Alunni con disturbi specifici di apprendimento (dislessia, discalculia, ecc.)

Nella seduta del 19 maggio la Commissione Cultura del Senato ha dato via libera al disegno di legge sulle difficoltà specifiche di apprendimento.

Poiché la Commissione, per autorizzazione del Governo, è intervenuta in sede deliberante, la decisione equivale nei fatti ad una vera e propria approvazione del provvedimento che nei prossimi giorni verrà trasmesso alla Camera.

La legge individua 3 tipi diversi di difficoltà **dislessia** (difficoltà nella lettura), **discalculia** (difficoltà negli automatismi del calcolo), **disgrafia/disortografia** (prestazioni grafiche scadenti e particolarmente scorrette). La nuova legge ha la finalità di "garantire il diritto all'istruzione e alla diagnosi precoce agli alunni con difficoltà specifiche di apprendimento (a partire dalla scuola dell'infanzia)", adottare forme di verifica e di valutazione adeguate alle necessità di questi studenti, incrementare la comunicazione e la collaborazione tra famiglia e scuola.

L'articolo 5 del disegno di legge prevede esplicitamente che agli alunni con DSA le istituzioni scolastiche garantiscano un percorso formativo adeguato allo scopo di favorire il successo scolastico, ma non solo.

Le scuole dovranno adoperarsi per favorire l'uso di una didattica individualizzata e personalizzata oltre che "prevedere tecniche compensative, che possono comprendere anche l'uso delle tecnologie informatiche e degli strumenti di apprendimento alternativi".

Nei casi di alunni bilingui con DSA, dovranno essere previsti strumenti compensativi che favoriscano la comunicazione verbale e che, in particolare per l'insegnamento della lingua straniera, assicurino ritmi graduali e adeguati di apprendimento, prevedendo anche l'esonero dall'insegnamento della seconda lingua straniera, qualora prevista dal programma di studi.

Particolarmente importante il 4° comma dell'articolo 5 che stabilisce che devono essere comunque garantite "adeguate forme di verifica e di valutazione, anche tramite la possibilità di utilizzare strumenti in funzione di ausilio, ovvero l'assegnazione di tempi più lunghi di esecuzione".

Si riporta altresì la Nota del 5 ottobre 2004 del Dipartimento per l'Istruzione Direzione Generale per lo Studente Ufficio IV Prot. n 4099/A/4 avente ad oggetto: Iniziative relative alla Dislessia che così recita:

"Pervengono a questa Direzione esposti con i quali alcuni genitori lamentano che non sempre le difficoltà di apprendimento di soggetti dislessici sono tenute nella dovuta considerazione, con la conseguenza che i soggetti in questione hanno lo stesso percorso formativo nonché la medesima valutazione degli altri alunni

Come è noto alle SS.LL. la dislessia è un disturbo specifico dell'apprendimento che riguarda il leggere e lo scrivere e che può verificarsi in persone per altri aspetti normali. Tali soggetti non presentano, quindi, handicaps di carattere neurologico o sensoriale o comunque derivanti da condizioni di svantaggio sociale. Gli studi scientifici sull'argomento hanno evidenziato che queste difficoltà, che colpiscono circa il 4% della popolazione, nascono da particolarità di funzionamento delle aree cerebrali deputate al processo di riconoscimento dei fonemi, ed alla traduzione di questi in grafemi nella forma scritta e, infine, alla lettura della parola scritta.

Le persone affette da dislessia presentano, quindi, una difficoltà specifica nella lettura, nella scrittura e, talvolta, nel processo di calcolo, la cui entità può essere valutata con tests appositi, secondo il protocollo diagnostico messo a punto dall'Associazione Italiana Dislessia (AID), nonché dalla Società Italiana di Neuropsichiatria Infantile (SINPIA).

Dato che tali difficoltà si manifestano in persone dotate di quoziente intellettivo nella norma, spesso vengono attribuite ad altri fattori: negligenza, scarso impegno o interesse. Questo può comportare ricadute a livello personale, quali abbassamento dell'autostima, depressione o comportamenti oppositivi, che possono determinare un abbandono scolastico o una scelta di basso profilo rispetto alle potenzialità.

Per ovviare a queste conseguenze, esistono strumenti compensativi e dispensativi che si ritiene opportuno possano essere utilizzati dalle scuole in questi casi.

Tra gli strumenti compensativi essenziali vengono indicati:

- *Tabella dei mesi, tabella dell'alfabeto, e dei vari caratteri.*
- *Tavola pitagorica.*
- *Tabella delle misure, tabella delle formule geometriche.*
- *Calcolatrice.*
- *Registratore.*
- *Computer con programmi di video-scrittura con correttore ortografico e sintesi vocale.*

Per gli strumenti dispensativi, valutando l'entità e il profilo della difficoltà, in ogni singolo caso, si ritiene essenziale tener conto dei seguenti punti:

- *Dispensa dalla lettura ad alta voce, scrittura veloce sotto dettatura, uso del vocabolario, studio mnemonico delle tabelline.*
- *Dispensa, ove necessario, dallo studio della lingua straniera in forma scritta.*
- *Programmazione di tempi più lunghi per prove scritte e per lo studio a casa.*
- *Organizzazione di interrogazioni programmate.*
- *Valutazione delle prove scritte e orali con modalità che tengano conto del contenuto e non della forma.*

Ulteriori strumenti possono essere utilizzati durante il percorso scolastico, in base alle fasi di sviluppo dello studente ed ai risultati acquisiti. Sulla base di quanto precede si ritiene auspicabile che le SS.LL. pongano in essere iniziative di formazione al fine di offrire risposte positive al diritto allo studio e all'apprendimento dei dislessici, nel rispetto dell'autonomia scolastica.”

3. Alunni stranieri

La C.M. n. 24, del 1 marzo 2006, "Linee guida per l'accoglienza e l'integrazione degli alunni stranieri" fornisce un quadro riassuntivo di indicazioni finalizzate all'organizzazione dell'inserimento e dell'integrazione scolastica degli alunni stranieri. Il documento ha soprattutto finalità pratiche, la messa a punto di un comune denominatore operativo, concreto, ricavato dalle buone pratiche delle scuole, da proporre a tutto il sistema scolastico. Non mancano alcune decise indicazioni di scelte culturali e didattiche: "L'Italia ha scelto la piena integrazione di tutti nella scuola e l'educazione interculturale come suo orizzonte culturale..."; "Per un pieno inserimento è necessario che l'alunno trascorra tutto il tempo scuola nel gruppo classe, fatta eccezione per progetti didattici specifici, ad esempio l'apprendimento della lingua italiana. L'immersione in un contesto di seconda lingua parlata da adulti e compagni facilita l'apprendimento del linguaggio funzionale".

Nel suddetto documento, al punto 8 viene affrontato dettagliatamente il tema della valutazione.

(omissis...)

8. La valutazione

La valutazione degli alunni stranieri, in particolare di coloro che si possono definire neo-arrivati, pone diversi ordini di problemi, dalle modalità di valutazione a quelle di certificazione, alla necessità di tener conto del singolo percorso di apprendimento. La pur significativa normativa esistente sugli alunni con cittadinanza non italiana non fornisce indicazioni specifiche a proposito della valutazione degli stessi.

Dall'emanazione della legge n. 517 del 4 agosto 1977 ad oggi, l'approccio alla valutazione nella scuola è positivamente cambiato. Accanto alla funzione certificativa si è andata sempre più affermando la funzione regolativa in grado di consentire, sulla base delle informazioni via via raccolte, un continuo adeguamento delle proposte di formazione alle reali esigenze degli alunni e ai traguardi programmati per il miglioramento dei processi e dei risultati, sollecitando, altresì, la partecipazione degli alunni e delle famiglie al processo di apprendimento. L'art. 4 del DPR n. 275/1999, relativo all'autonomia didattica delle istituzioni scolastiche, assegna alle stesse la responsabilità di individuare le modalità e i criteri di valutazione degli alunni, prevedendo altresì che esse operino "nel rispetto della normativa nazionale".

Il riferimento più congruo a questo tema lo si ritrova nell'art. 45, comma 4, del DPR n. 394 del 31 agosto 1999 che così recita "il collegio dei docenti definisce, in relazione al livello di competenza dei singoli alunni stranieri, il necessario adattamento dei programmi di insegnamento ...". Benché la norma non accenni alla valutazione, ne consegue che il possibile adattamento dei programmi per i singoli alunni comporti un adattamento della valutazione, anche in considerazione degli orientamenti generali su questo tema, espressi in circolari e direttive, che sottolineano fortemente l'attenzione ai percorsi personali degli alunni. Questa norma va ora inquadrata nel nuovo assetto ordinamentale ed educativo esplicitato dalle "Indicazioni Nazionali per i piani di studio personalizzati" e con le finalità del "Profilo educativo dello studente" che costituiscono il nuovo impianto pedagogico, didattico ed organizzativo della scuola italiana, basato sulla L. 53/03, art. 3, relativi in particolare alla valutazione.

Per il consiglio di classe che deve valutare alunni stranieri inseriti nel corso dell'anno scolastico – per i quali i piani individualizzati prevedono interventi di educazione linguistica e di messa a punto curricolare – diventa fondamentale conoscere, per quanto possibile, la storia scolastica precedente, gli esiti raggiunti, le caratteristiche delle scuole frequentate, le abilità e le

competenze essenziali acquisite. In questo contesto, che privilegia la valutazione formativa rispetto a quella "certificativa" si prendono in considerazione il percorso dell'alunno, i passi realizzati, gli obiettivi possibili, la motivazione e l'impegno e, soprattutto, le potenzialità di apprendimento dimostrate. In particolare, nel momento in cui si decide il passaggio o meno da una classe all'altra o da un grado scolastico al successivo, occorre far riferimento a una pluralità di elementi fra cui non può mancare una previsione di sviluppo dell'alunno. Emerge chiaramente come nell'attuale contesto normativo vengono rafforzati il ruolo e la responsabilità delle istituzioni scolastiche autonome e dei docenti nella valutazione degli alunni.

(omissis...)

4. Alunni con patologie certificate

L' Ordinanza Ministeriale 21 maggio 2001, n. 90 (in SO n. 194 alla GU 20 luglio 2001, n. 167) "Norme per lo svolgimento degli scrutini e degli esami nelle scuole statali e non statali di istruzione elementare, media e secondaria superiore", all'Art.13 "Scrutini finali" comma 9, recita

" Ai sensi della legge 8 agosto 1995,n.352, gli studenti che, al termine delle lezioni, a giudizio del consiglio di classe, non possono essere valutati per malattia o trasferimento della famiglia, sono ammessi a sostenere, prima dell'inizio delle lezioni dell'anno scolastico successivo, prove suppletive, che si concludono con un giudizio di ammissione o non ammissione alla classe successiva."